

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Antonio CONTU,  
quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23.785 del registro di Segreteria, proposto dalla Signora  
[REDACTED] DEMURTA, nata a Nuoro il [REDACTED] febbraio [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea  
PETTINAU ed Elena PETTINAU, avverso la nota dell'INPS, sede di Cagliari,  
in data 25 giugno 2016;

Celebrato il giudizio nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018;

Uditi l'avv. Elena PETTINAU e l'avv. Alessandro DOA per l'INPS;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 11 luglio 2016, la signora [REDACTED] DEMURTA  
espone di avere conseguito la maturità tecnica quale perito industriale nella  
sessione 1975-76. A partire dall'anno accademico 1976 si è iscritta  
all'Università degli studi di Cagliari al corso per il conseguimento del diploma  
di infermiere professionale di clinica ostetrica propedeutico al conseguimento  
del titolo di ostetrica, della durata di un quinquennio e conseguendo il titolo in  
questione.

A partire dal 1982 è stata assunta a tempo indeterminato quale ostetrica

presso diverse ASL, dapprima presso quella di Oristano.

In data 23 dicembre 2009 la ricorrente ha inoltrato all'ente previdenziale istanza di riscatto ai fini pensionistici del periodo di tre anni corrispondente alla maggiore durata del corso di infermiere professionale di Clinica Ostetrica dalla stessa frequentato. Infatti il d.P.R. n. 867/1975 aveva introdotto una modifica rispetto alla durata del corso in questione, stabilendo una durata complessiva di cinque anni.

Con la nota impugnata l'INPS ha rigettato l'istanza, già precedentemente ammessa a riscatto limitatamente agli ultimi due anni (specifici per l'Ostetricia) frequentati per il conseguimento del titolo di ostetrica, mentre lo aveva escluso per i primi tre (relativi al diploma di infermiere professionale).

Con altra comunicazione del 28 giugno successivo, l'INPS ha fornito un'ulteriore motivazione del diniego del riscatto del corso triennale per il conseguimento del titolo di infermiere professionale, con la seguente motivazione: "pertanto il titolo di diploma di Infermiera professionale da lei conseguito non essendo riconosciuto nelle suddette fattispecie, non potrà essere ammesso a riscatto, con richiamo al D. Lgs. N. 184/1997, non trattandosi di un diploma universitario".

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo la stessa inoltrato domanda di riscatto in data 23 dicembre 2009, da interpretarsi nel quadro degli orientamenti delineatisi in materia dopo gli interventi della Corte costituzionale volta a valorizzare col riscatto i periodi di studio e formazione, quando questi siano indispensabili per l'accesso all'impiego in considerazione.

L'INPS si è costituito in data 6 febbraio 2017, sostenendo che il beneficio richiesto spetti solo per la frequenza di un corso di livello universitario, ai sensi degli artt. 13 del T.U. n. 1092/1973, art. 8, comma 1<sup>^</sup>, lett. b) della L. n. 274/1991 e 2 del D.Lg. n. 184/1987.

In via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda, è stato chiesto che questo giudice disponga che la ricorrente corrisponda il relativo onere di riscatto.

Con ordinanza n. 136/2017, è stata interessata la ASL di Oristano perché chiarisse sulla base di quale titolo di studio e/o corso di formazione professionale la ricorrente sia stata assunta in qualità di ostetrica dal 1° febbraio 1982 e se il corso di infermiere professionale sia stato considerato requisito indispensabile allo stesso scopo.

L'ente interessato ha fornito la propria risposta in data 1° agosto 2017, chiarendo che la ricorrente è stata ammessa al concorso per due posti di ostetrica con deliberazione dell'Ospedale S. Martino di Oristano del 16 gennaio 1982 e successivamente immessa in ruolo quale vincitrice del relativo concorso. Ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1252/1957, il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica aveva durata di due anni e, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge "possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera".

Nell'odierna udienza l'avv. Elena Pettinau ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Doa ha richiamato l'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

L'ordinanza istruttoria disposta dalla Sezione ha consentito di appurare che la ricorrente è stata assunta con la qualifica di ostetrica in data 1° febbraio 1982 e quindi sotto la vigenza dell'art. 2 della L. n. 1252/1957, ai sensi del quale *“possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera”*. Ne consegue, dunque, che il diploma professionale di infermiera era titolo necessario per l'accesso alla scuola biennale di ostetricia (il cui periodo è stato oggetto di riscatto e non è in contestazione).

Il gravame deve essere accolto, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui sussiste il diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi validi per l'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l'accesso a professioni di rilievo pubblicistico (Corte costituzionale, sentenze n. 113 del 9 maggio 2001 e n. 178 del 1993).

Deve pertanto essere confermata la giurisprudenza della Corte dei conti, laddove ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata degli studi validi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale propedeutico al conseguimento del titolo di ostetrica (Sezione Emilia Romagna, n. 84/1996; Sez. Abruzzo, n. 276/2004; Sez. Basilicata, n. 151/2002).

Va dunque affermato il diritto al riscatto del triennio di studi in contestazione, previo versamento da parte della ricorrente dei relativi oneri, da determinarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione in vigore alla data della relativa domanda amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della sig.ra **Franca DEMURTAS** ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, dei tre anni di studio del corso frequentato presso l'Università degli studi di Cagliari per infermieri professionali.

Condanna l'INPS, sede di Cagliari, alla rifusione delle spese ed onorari di avvocato nella misura di € 800,00 (ottocento), con distrazione a favore dell'Avvocato Elena Pettinau costituito.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2018.

IL GIUDICE UNICO

f.to Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 25/01/2018

IL DIRIGENTE

f.to Giuseppe Mullano